



PARERE N.12 del 22 aprile 2026
Prot. n. 102055 del 22 aprile 2026

Oggetto: Mancata valutazione della performance in periodo di congedo per maternità

La signora con istanza del 16 aprile 2026 ha chiesto la valutazione del Garante a riguardo della mancanza di valutazione ai fini della progressione economica in carriera dell'anno da lei trascorso in congedo per maternità.

In maggior dettaglio si precisa che l'istante è stata correttamente ammessa alla procedura per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza, in linea con quanto previsto dall'art.3 del vigente Contratto Collettivo Integrativo dell'Ateneo, poiché nella necessaria anzianità di servizio di almeno tre anni dall'ultima progressione le è stato computato l'intero anno trascorso in congedo di maternità.

Nel momento procedurale in cui, alla luce dell'articolo 3 punto2 lett. a) del CCI, è necessario valutare la performance individuale del dipendente, entra in gioco per ogni periodo esclusivamente l'attività di servizio realmente espletata. In tal senso l'art. 3 punto 2 lett. a) prevede che “per il personale delle aree Operatori, Collaboratori e Funzionari il punteggio sarà assegnato in base al risultato di performance individuale raggiunto”. Aiuta a comprendere questo aspetto anche l'ultimo periodo della lettera a) che precisa che “in caso di eventi che interrompono la carriera e/o ingressi/cessazioni in corso d'anno la media sarà riproporzionata”. Pertanto, nel caso in questione un intero anno per congedo di maternità verrà inserito nel paniere dei tre anni di servizio ma secondo il sistema di valutazione adottato verrà utilizzato il numeratore tre anche se per quell'anno in maternità non vi può essere specifica valutazione della performance.

È importante sottolineare che tale procedura applica correttamente il principio espresso dal D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, che in materia di valutazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'art. 9 comma 3, prevede che “nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale”.

Il Garante



Per quanto motivato si esprime opinione sfavorevole a quanto richiesto dall'istante.

Il presente parere viene trasmesso alla Rettrice, al direttore Area Persone e Organizzazione, all'istante.

Firenze,

f.to Il Garante

Dott. Carmelo Cantone

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 “

“L’originale della presente dichiarazione è conservata presso l’Ufficio del Garante dell’Università di Firenze”